

Corte d'Appello di Potenza
Sentenza pubblicata il 23 dicembre 2020

[omissis]

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16.7.2008, l'avv. (...) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di x, i sig.ri(...), nonché l'avv. (...) onde sentir condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali, quantificati in Euro 150.000,00, nonché alla pubblicazione, a loro spese, della sentenza, ovvero di una parte di essa, sul quotidiano "La x del x". Con vittoria di spese ed onorari di lite. In punto di fatto evidenziava che, in data 8.1.2008, gli erano stati notificati due atti di citazione in opposizione a precetto, redatti dall'avv. (...), per conto dei sig.ri (...), contenenti espressioni gravemente offensive della propria reputazione; che il Giudice di Pace aveva disposto, nel corso del giudizio, la cancellazione. dell'espressione "fraudolentemente", riportata al punto 7 dell'atto di citazione; che la valenza lesiva degli atti era rimasta inalterata, considerate le ulteriori espressioni gravemente offensive della sua reputazione professionale. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13.1.2009, si costituivano in giudizio l'avv. (...), che eccepivano: la carenza di legittimazione passiva dell'avv. (...); l'improponibilità della domanda; l'esclusione della responsabilità di cui all'art. 89 c.p.c. per inerenza delle espressioni utilizzate all'oggetto della causa; la non configurabilità della fattispecie ex art. 2059 c.c. per applicazione della scriminante di cui all'art. 598 c.p.; l'irrazionalità e l'inidoneità della richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. per la modesta rilevanza del fatto, l'assenza del dolo o della colpa e la ridotta diffusione degli scritti. Con sentenza n. 359, pubblicata il 23.8.2011, il Tribunale di x dichiarava l'improponibilità della domanda nei confronti di (...); accoglieva la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'avv. (...) e, quindi, condannava lo stesso al pagamento dell'importo di Euro 5.000,00, nonché a pubblicare, a sua cura e spese, il dispositivo della sentenza sul quotidiano "La x del x"; compensava integralmente tra le parti le spese processuali. Il Tribunale assumeva l'inapplicabilità della scriminante di cui all'art. 598 c.p., in quanto il tenore degli atti eccedeva il limite della continenza e non era ravvisabile il necessario nesso di funzionalità tra le espressioni utilizzate e le esigenze difensive delle parti. Quanto all'eccezione di improponibilità della domanda, accoglieva la stessa limitatamente ai sig.ri (...), in virtù di quanto previsto dall'art. 89 c.p.c., secondo cui le misure riparatorie e risarcitone vanno demandate al Giudice competente a decidere la lite intrapresa a causa dell'utilizzo di espressioni lesive, nel caso di specie il Giudice di Pace. Rigettava la domanda in relazione all'avv. (...), essendo il rimedio risarcitorio esperibile nei confronti del difensore in via ordinaria, attesa la riconducibilità dell'art. 89 c.p.c. al genus della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi, rigettava l'eccezione di legittimazione passiva da questi sollevata. Infine, accoglieva la domanda volta ad ottenere la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "La x del x" sostenendo la possibile concorrenza tra il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 102 c.p.c. e il risarcimento per equivalente. Con atto di citazione notificato il 19.10.2011, l'avv. (...) ha proposto appello avverso la suindicata sentenza assumendo: 1) L'improponibilità della domanda, la mancanza di legittimazione passiva e la decadenza del diritto alla richiesta del risarcimento danni; 2) L'errata valutazione delle espressioni e l'errata applicazione dell'art. 89 c.p.c. Ha concluso chiedendo: di accogliere appello, di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare lo stesso non obbligato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'avv. (...), così come alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano "La x del x". Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9.1.2012, si è costituito in giudizio l'avv. (...), che, nel richiamare gli atti difensivi del primo grado ed esporre sinteticamente la vicenda, ha affermato: A) In via preliminare, la violazione dell'art. 102 c.p.c., non avendo l'avv. (...) notificato l'atto di appello ai coniugi (...), costituiti nel giudizio di primo grado, con conseguente lesione del loro diritto di difesa; B) Nel merito, l'infondatezza del gravame, atteso il comportamento processuale dell'avv. (...), eccessivamente carico di acredine, non supportato da alcun elemento giuridico valido, lacunoso da un punto di vista probatorio; la proponibilità della domanda anche nei confronti dei sig.ri (...)

essendo stata la stessa correttamente azionata dinanzi al Tribunale, stante il limite della competenza per valore del Giudice di Pace, onde ottenere il ristoro dei danni; C) La violazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto il Tribunale, pur accogliendo parzialmente la domanda, ha compensato le spese senza specificarne le ragioni. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di (...) al ristoro dei danni patiti, nel limite di Euro 150.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado. All'udienza del 13.3.2012 la Corte ha onerato l'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di (...). Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.6.2020, si sono costituiti in giudizio i sig.ri (...) che hanno chiesto la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di x nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità della domanda proposta nei loro confronti. All'udienza del 9.6.2020, precisate le conclusioni a cura delle parti costituite, la Corte ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

1. Dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta dell'avv. (...) si evince la proposizione di appello incidentale. Con sentenza n. 21615/2004, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado, non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice. Ciò premesso, nel decidere secondo l'ordine di cui all'art. 276 c.p.c. le varie questioni poste dalle parti appellanti, occorre partire dalle questioni preliminari di rito, potenzialmente idonee a definire immediatamente, in tutto o in parte, il giudizio. 2. L'avv. (...) pone, innanzitutto, la questione della proponibilità della domanda anche nei confronti dei sig.ri (...). Nel richiamare il combinato disposto degli artt. 7 e 31 c.p.c., afferma che il limite di competenza per valore del Giudice di Pace esclude l'azionabilità, innanzi a quest'ultimo, di una domanda di risarcimento superiore ad Euro 2.582,22. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Si precisa che l'art. 7 c.p.c., comma 1, vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado attribuiva al Giudice di Pace la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad Euro 2.582,28, quando dalla legge non attribuite alla competenza di altro Giudice, mentre il comma 2 attribuiva la competenza per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superasse Euro 15.493,71. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli atti del processo, come disciplinato dall'art. 89 c.p.c., il legislatore ha inteso devolvere al Giudice del processo in cui si realizzano gli atti comportanti la responsabilità processuale ogni accertamento e valutazione circa l'applicazione in concreto delle sanzioni previste. La necessaria coincidenza del giudice investito della domanda risarcitoria con quello della causa principale non si risolve in un'ipotesi di competenza funzionale, poiché non si riflette sull'ufficio giudiziario considerato in astratto, ma investe quello stesso Giudice concretamente investito della domanda principale, dinanzi a cui l'istanza risarcitoria deve essere necessariamente proposta, con la conseguenza che la domanda proposta davanti a Giudice diverso dà luogo ad improponibilità della medesima e non ad incompetenza funzionale. A sostegno della conclusione dell'improponibilità della domanda milita la giurisprudenza prevalente, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli atti del processo, l'art. 89 cod. proc. civ., devolve al giudice del processo, cui gli atti si riferiscono, il giudizio circa l'applicazione in concreto delle sanzioni previste; tuttavia - poiché la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e, quindi, l'antigiuridicità dei comportamenti non si esaurisce nell'ambito del processo- quando il procedimento, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo) ovvero quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado) ovvero quando la domanda sia

avanzata nei confronti non della parte ma del suo difensore, l'azione di danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie" (Cass., sent. n. 10916/2001; Cass., sent. n. 11617/1992; Cass., sent. n. 16121/2009). Dunque, la giurisprudenza, tra le eccezioni, non menziona l'ipotesi in cui il valore della domanda di risarcimento danni ecceda la competenza del Giudice adito. Ne discende l'improponibilità della domanda nei confronti di (...). 3. Sempre seguendo l'ordine logico giuridico dei motivi di appello formulati dalle parti, occorre ora esaminare il primo motivo del gravame principale, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di legittimazione passiva dallo stesso sollevata, avendo rivestito, nell'ambito del giudizio, non il ruolo di parte, ma di difensore, nonché per aver dichiarato improponibile la domanda solo riguardo a (...). Evidenza che la domanda di risarcimento è stata proposta ad un Giudice diverso rispetto a quello dinanzi al quale si sono realizzati gli atti comportanti la responsabilità di cui all'art. 89 c.p.c. Richiama, a tal fine, le sentenze n. 11717/92 e n. 1612/2009, secondo le quali: "il legislatore con l'art. 89 c.p.c. ha inteso devolvere al giudice del processo "originario" ogni valutazione circa la qualificazione delle espressioni e la conseguente applicazione delle sanzioni previste". Ritene, infine, insussistente l'antigiuridicità del fatto, in virtù dell'applicazione dell'art. 598 c.p. anche nell'ambito del giudizio civile. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Si rileva che, nell'interesse superiore della giustizia e di quello dei contendenti, la lite giudiziaria deve svolgersi correttamente, con una condotta sempre ispirata a lealtà e probità e nel reciproco rispetto. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la violazione delle norme di comportamento conferisce al Giudice il potere di disporre, anche d'ufficio, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed ingiuriose, nonché, con la sentenza che decide la causa, di assegnare, alla persona offesa dalle frasi lesive, una somma a titolo di risarcimento del danno, quando le espressioni non riguardano l'oggetto della controversia. Come già evidenziato precedentemente, competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso Giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel corso del quale sono state usate le suddette espressioni. Tuttavia, poiché la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e, quindi, l'antigiuridicità dei comportamenti non si esaurisce nell'ambito del processo, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel senso di ammettere, in un ristretto numero di casi, che la domanda risarcitoria, di cui all'art. 89 c.p.c., venga proposta non nello stesso giudizio, ma in un giudizio diverso, secondo le ordinarie regole di competenza. Tra questi rientra l'ipotesi in cui la domanda sia avanzata nei confronti non della parte ma del suo difensore. In tali circostanze, Fazione di risarcimento dei danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al Giudice competente secondo le norme ordinarie. A tal proposito, la Suprema Corte ha più volte sostenuto il seguente principio: difensore della parte è passivamente legittimato, a titolo personale, nell'azione per danni da espressioni offensive contenute negli atti di un processo, proposta davanti ad un giudice diverso da quello che ha definito quest'ultimo, ove sia prospettata una specifica responsabilità del difensore stesso o non sia più possibile agire ai sensi dell'art. 89 c.p.c. per lo stadio processuale in cui la condotta offensiva ha avuto luogo" (Cass. Civ., sent. n. 20891/2013; Cass. Civ., sent. n. 16121/2009; Cass. Civ., sent. n. 10916/2001; Cass. Civ. ord. n. 19907/2013). Ne discende che, destinatario della domanda di risarcimento dei danni ex art. 89, comma 2, c.p.c. è sempre e solo la parte. Il difensore, non essendo parte del giudizio, non può essere destinatario degli effetti della sentenza. Poiché l'assegnazione della somma può avvenire solo con sentenza, quest'ultima conterrebbe una statuizione a carico di un soggetto che non è parte in causa. Diversamente, il difensore può essere legittimato passivo nell'azione per danni derivanti dall'utilizzo di espressioni offensive negli atti di un processo, proposta davanti ad un Giudice diverso, ove sia prospettata una specifica responsabilità dello stesso o non sia più possibile agire, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., per lo stadio processuale in cui la condotta offensiva ha avuto luogo. Ciò secondo le norme ordinarie, come una qualunque azione per responsabilità aquiliana. 4. Con il secondo motivo del gravame principale, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le espressioni utilizzate negli atti di citazione in opposizione a precetto, seppure attinenti all'oggetto della causa, eccedessero le esigenze di tutela e, quindi, lo stesso è stato

condannato al risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. Ribadisce di aver utilizzato le stesse ai soli fini difensivi, per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile, e, quindi, senza alcun intento dispregiativo e offensivo. Richiama l'orientamento della Suprema Corte, espresso nelle sentenze nn. 11063/2003; 805/2004; 12309/2004; 3525/2005; 14552/2009 e dalle SS.UU. nella sentenza n. 250/1991. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Invero, la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. costituisce attuazione del più generale principio posto dall'art. 51 c.p., essendo stata prevista dal legislatore per garantire alle parti del processo la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa. Nell'ambito del giudizio civile, trova applicazione in relazione a tutti gli atti difensivi, purché le offese riguardino in modo diretto ed immediato l'oggetto della causa. Ciò posto, la giurisprudenza ha specificato che l'obbligo del risarcimento del danno sussiste non solo nell'ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ma anche nell'ipotesi in cui esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive, superandosi in tal caso i limiti di correttezza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa in giudizio. Se è pur vero, infatti, che nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa, è pur vero che la ricorrenza della riferita esimente difensiva può risultare esclusa non solo dalla non inerenza delle frasi sconvenienti all'oggetto della lite, ma anche dalla loro eccedenza rispetto alle esigenze della difesa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2188/1992; Cass. Civ., sent. n. 951/1986; Cass. Civ., sent. n. 805/1983; Cass. Civ., sent. n. 1998/1979; Cass. Civ., sent. n. 2579/1988). Ne consegue che rimangono pur sempre punibili quelle espressioni ingiuriose o diffamatorie che non si trovino in rapporto con l'oggetto della causa, che siano estranee o esorbitanti rispetto ad esso. Tali circostanze ricorrono nel caso de quo, ove le espressioni rivelano un intento puramente dispregiativo e offensivo nei confronti della controparte. In particolare, negli atti di citazione in opposizione a precetto, al punto 6, si legge: "l'avv. (...) ha avuto un comportamento deontologicamente scorretto e con intento meramente speculativo ha notificato la sentenza"; al punto 7: "l'avv. (...) ha tenuto un comportamento deontologicamente scorretto e con intento meramente speculativo ha intimato fraudolentemente il pagamento di somme non dovute"; al punto 8: "dai suddetti calcoli emerge chiaramente l'intento speculativo dell'avv. (...)"; al punto 9: "da tanto si deduce ulteriore ed inammissibile bassezza speculativa nei confronti dell'opponente"; al punto 10: "l'avv. (...) agisce nella consapevolezza di quanto sopra, quindi certamente con colpa grave se non proprio con malafede. Non ricorrono, dunque, le condizioni per l'applicazione della scriminante ex art. 598 c.p., in quanto le espressioni sopracitate non sono funzionali all'esposizione della tesi giuridica, né mezzo accettabile per incidere sul convincimento del Giudice, ma animate puramente da una volontà offensiva nei confronti della controparte, non bilanciata da alcun profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa. 5. Con la seconda questione sollevata incidentalmente, l'appellato/appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui, in violazione del principio della soccombenza, dispone la compensazione delle spese, non fornendo una adeguata ragione giustificatrice a fondamento della decisione. Invero, costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c. In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L. n. 263 del 2005), il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Pertanto, il Giudice è tenuto ad indicare, solo laddove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della compensazione delle spese. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 516/2020, ha affermato: "la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la

precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. Nel caso in esame, a fronte di una domanda volta all'accertamento della responsabilità dell'avv. (...), di (...) e alla conseguente condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei danni, risulta accertata la responsabilità del solo avv. (...), condannato, pertanto, al risarcimento dei danni. Ebbene, raccoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese del giudizio. 6. Quanto alla ripartizione dell'onere delle spese di lite, alla luce dell'esito complessivo del presente grado di giudizio, e quindi, considerando anche il rigetto dell'appello incidentale, vanno compensate nella misura di 1/3 e si liquidano, come da dispositivo, considerati i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei valori medi, esclusa la fase istruttoria, sulla base dello scaglione tabellare compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, alla luce del valore della causa come dichiarato, pari ad Euro 5.000,00. Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 359, emessa e depositata il 23.8.2011 dal Tribunale di x, proposto da (...) con atto di citazione in appello, notificato il 19.10.2011, nei confronti di (...), uditi i procuratori delle parti così provvede: A) Rigetta l'appello principale proposto da (...) nei confronti di (...), nonché nei confronti di (...) e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 359 emessa e depositata il 23.8.2011 dal Tribunale di x. B) Rigetta l'appello incidentale proposto da (...) nei confronti di (...). C) Condanna (...) al pagamento, in favore di (...), delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio, compensate per 1/3, che liquida in Euro 1.220,00, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge. D) Condanna (...) al pagamento, in favore di (...) e (...), delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio, compensate per 1/3, che liquida in Euro 1.220,00, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>